▶COMUNE DI TAURASI

Ufficio Tributi

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2026

SALDO

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

- Visto l'articolo 1, comma da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;
- Visto l'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 s.m.i.;
- Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 s.m.i.;
- Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- Visto la **delibera C.C. n. 38 del 30/12/2025** – **Approvazione aliquote IMU 2026**;
- Comunica che **il versamento della II rata d'imposta per l'anno 2026 deve essere effettuato entro il 16 Dicembre 2026 mediante modello di pagamento F24 ed F24 semplificato.**

Premesso che:

- **Con delibera n. 40 del 30/12/2020 il Consiglio Comunale, per fronteggiare la grave crisi finanziaria dell'Ente accertata con l'approvazione del Rendiconto esercizio 2019, ha fatto ricorso alla Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis del D. Leg.vo n. 267/2000;**
- **E' obbligo di legge, nelle more della definizione dello stato della citata procedura, stabilire nella misura massima le aliquote dei tributi comunali;**
- **Il versamento della rata a saldo nel mese di Dicembre (entro il giorno 16) è eseguito, sulla base delle aliquote approvate dall'Ente con delibera C.C. n. 38 del 30/12/2025.**

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.
Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.
Sono, altresì, escluse le unità abitative di cui all'articolo 1, comma 741, lett. c) della Legge n. 160/2019.
L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto.
L'imposta a saldo, per l'anno 2026, può essere versata entro il 16 Dicembre applicando le seguenti aliquote:

a) **6‰ per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1 - comma 749 - L. 160/2019;**

b) **10,6‰ per le aree edificabili;**
c) **10,6‰ per i fabbricati del gruppo "D" (ad eccezione della categoria D10), il cui gettito riservato allo Stato è pari allo 7,6‰;**
d) **1‰ per i fabbricati rurali strumentali;**
e) **I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce): sono ESENTI dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1 – comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;**
f) **10,6‰ per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;**
g) **Terreni agricoli ubicati nel Comune di Taurasi (AV): ESENTI ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.**

► **CODICE CATASTALE del COMUNE è L062.**
► **CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:**

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO
IMU - Imposta Municipale Propria su abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	**3912**	**IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - COMUNE**	**3930**
IMU - Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati	**3918**	**IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - STATO**	**3925**
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili	**3916**	**IMU - Imposta Municipale Propria relativa a fabbricati rurali strumentali**	**3913**

► **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

Il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.

Taurasi, 16/11/2026

Il Funzionario Responsabile
dr. Antonio Tranfaglia

Sostituzione della firma autografa a stampa del nominativo del Responsabile della sottoscrizione (Det. N. 22 del 12/08/2021 – settore III)